Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Uso sostenibile dei pesticidi»

(2023/C 188/06)

Relatore:	Heinz-Joachim HÖFER (DE/PSE), consigliere comunale di Altenkirchen (Westerwald)
Testo di riferimento:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 COM(2022) 305

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(5) Per garantire che gli obiettivi del quadro giuridico dell'Unione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari siano pienamente raggiunti, tale quadro deve essere adattato stabilendo norme più chiare e direttamente applicabili per gli operatori. Inoltre è opportuno chiarire un certo numero di norme, tra cui quelle sull'applicazione della difesa integrata, sulle restrizioni riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari e sulle ispezioni delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. È quindi opportuno abrogare la direttiva 2009/128/CE e sostituirla con un regolamento.	(5) Per garantire che gli obiettivi del quadro giuridico dell'Unione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari siano pienamente raggiunti, tale quadro deve essere adattato stabilendo norme più chiare e direttamente applicabili per gli operatori ***e occorre rafforzare i controlli alle frontiere affinché le importazioni soddisfino gli stessi criteri richiesti sul territorio dell'Unione, in modo che in tale territorio non entri alcun prodotto alimentare, pianta o fiore trattato con prodotti fitosanitari (pesticidi, fungicidi ecc.) vietati nell'UE***. Inoltre è opportuno chiarire un certo numero di norme, tra cui quelle sull'applicazione della difesa integrata, sulle restrizioni riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari e sulle ispezioni delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. È quindi opportuno abrogare la direttiva 2009/128/CE e sostituirla con un regolamento.

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(9) Nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, pubblicata il 9 maggio 2022, per quanto riguarda le proposte in materia di agricoltura, produzione alimentare, biodiversità ed ecosistemi e inquinamento, i cittadini chiedono all'Unione in particolare di ridurre in modo significativo l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, in linea con gli obiettivi esistenti, pur continuando a garantire la sicurezza alimentare e di sostenere la ricerca per sviluppare alternative più sostenibili e naturali. I cittadini chiedono più ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche per la produzione sostenibile, la resistenza delle piante e l'agricoltura di precisione, e un maggior numero di sistemi di comunicazione, consulenza e formazione per gli agricoltori e da parte degli agricoltori; chiedono inoltre all'Unione di proteggere gli insetti, in particolare gli insetti indigeni e impollinatori.	(9) Nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, pubblicata il 9 maggio 2022, per quanto riguarda le proposte in materia di agricoltura, produzione alimentare, biodiversità ed ecosistemi e inquinamento, i cittadini chiedono all'Unione in particolare di ridurre in modo significativo l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, in linea con gli obiettivi esistenti, pur continuando a garantire la sicurezza alimentare e di sostenere la ricerca per sviluppare alternative più sostenibili e naturali. I cittadini chiedono più ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche per la produzione sostenibile, la resistenza delle piante e l'agricoltura di precisione, e un maggior numero di sistemi di comunicazione, consulenza e formazione per gli agricoltori e da parte degli agricoltori; chiedono inoltre all'Unione di proteggere gli insetti, in particolare gli insetti indigeni e impollinatori. ***I cittadini raccomandano inoltre di applicare il principio «chi inquina paga», che dovrebbe essere integrato anche nelle misure fiscali.***

Emendamento 3

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(12) La strategia «Dal produttore al consumatore» ha l'obiettivo di compiere progressi sostanziali nella riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici in un modo economicamente sostenibile. A tale scopo, per monitorare i progressi, è necessario fissare obiettivi quantificati a livello dell'Unione e degli Stati membri per la riduzione dell'uso e dei rischi dei prodotti fitosanitari chimici nonché dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi. Il diritto interno dovrebbe stabilire obiettivi nazionali al fine di garantire progressi adeguati e l'assunzione di responsabilità in relazione a essi. Tali obiettivi nazionali vincolanti dovrebbero inoltre essere conseguiti dagli Stati membri entro il 2030. La riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici dovrebbe ridurre in modo significativo i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per gli utilizzatori professionali.	(12) La strategia «Dal produttore al consumatore» ha l'obiettivo di compiere progressi sostanziali nella riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici in un modo economicamente sostenibile. A tale scopo, per monitorare i progressi, è necessario fissare obiettivi quantificati a livello dell'Unione e degli Stati membri per la riduzione dell'uso e dei rischi dei prodotti fitosanitari chimici nonché dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi. Il diritto interno dovrebbe stabilire obiettivi nazionali al fine di garantire progressi adeguati e l'assunzione di responsabilità in relazione a essi. Tali obiettivi nazionali vincolanti dovrebbero inoltre essere conseguiti dagli Stati membri entro il 2030. La riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici dovrebbe ridurre in modo significativo i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per gli utilizzatori professionali***, ma anche per i cittadini e/o consumatori, e in particolare per quelli che appartengono a categorie vulnerabili***.

Emendamento 4

Considerando 13 *bis* (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	(13 bis) Nel documento di lavoro dei propri servizi sui fattori determinanti per la sicurezza alimentare, la Commissione europea riconosce che «il suolo, l'acqua, la biodiversità e l'aria sono necessità fondamentali per la produzione alimentare», conclude che «l'attuale modello agricolo intensivo ad elevato consumo di fattori di produzione, basato su pesticidi chimici, a medio termine pone probabilmente una minaccia per la sicurezza alimentare a causa della perdita di biodiversità, del probabile aumento degli organismi nocivi, del deterioramento della salute del suolo e della perdita di impollinatori che sono essenziali per la produzione agricola», ed evidenzia inoltre la necessità di attuare obiettivi di riduzione dei pesticidi per tutelare la sicurezza alimentare nell'UE nel lungo periodo.

Motivazione

Ridurre i pesticidi è necessario per garantire la sicurezza alimentare.

Emendamento 5

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(14) Gli Stati membri dovrebbero elaborare e pubblicare piani d'azione nazionali. Affinché siano efficaci, i piani d'azione nazionali degli Stati membri dovrebbero contenere obiettivi quantitativi, riferimenti a obiettivi di riduzione nazionali vincolanti per il 2030 stabiliti dal diritto interno, oltre ai relativi obiettivi indicativi stabiliti nei piani d'azione nazionali, alle misure, ai calendari e agli indicatori per ridurre i rischi e gli impatti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Ciò permetterà di adottare un approccio strutturato alla definizione degli obiettivi (anche quantitativi), con un chiaro riferimento agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare relazioni annuali su obiettivi e dati quantitativi precisi relativi al rispetto delle disposizioni riguardanti l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata.	(14) Gli Stati membri dovrebbero elaborare e pubblicare piani d'azione nazionali. Affinché siano efficaci, i piani d'azione nazionali degli Stati membri dovrebbero contenere obiettivi quantitativi, riferimenti a obiettivi di riduzione nazionali vincolanti per il 2030 stabiliti dal diritto interno, oltre ai relativi obiettivi indicativi stabiliti nei piani d'azione nazionali, alle misure, ai calendari e agli indicatori per ridurre i rischi e gli impatti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Ciò permetterà di adottare un approccio strutturato alla definizione degli obiettivi (anche quantitativi), con un chiaro riferimento agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare relazioni annuali su obiettivi e dati quantitativi precisi relativi al rispetto delle disposizioni riguardanti l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata. ***La Commissione europea può, con l'ausilio di un gruppo di esperti composto da scienziati ambientali e membri della società civile, effettuare un controllo* ex post *dei suddetti piani d'azione nazionali al fine di garantire la trasparenza dei pareri resi.***

Emendamento 6

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(16) L'attuazione di politiche e misure riguardanti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha un impatto sull'ambiente, sulla salute pubblica e sulle condizioni di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che il pubblico e le parti sociali abbiano sufficienti opportunità di partecipare alla preparazione dei piani d'azione nazionali degli Stati membri e di essere consultati al riguardo, in conformità, se del caso, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([24]).	(16) L'attuazione di politiche e misure riguardanti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha un impatto sull'ambiente, sulla salute pubblica e sulle condizioni di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che ***gli enti locali e regionali nell'ambito delle loro competenze, come pure*** il pubblico e le parti sociali, abbiano sufficienti opportunità di partecipare alla preparazione dei piani d'azione nazionali degli Stati membri e di essere consultati al riguardo, in conformità, se del caso, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([24]).
([24]) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).	([24]) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Emendamento 7

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(22) Al fine di garantire che i prodotti fitosanitari e le relative attrezzature per l'applicazione siano usati in modo da tutelare la salute umana e l'ambiente, è necessario prevedere prescrizioni generali per gli utilizzatori professionali riguardanti la formazione richiesta per l'uso di determinati prodotti fitosanitari o di talune attrezzature per l'applicazione, l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi e la necessità di rispettare gli obblighi di ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.	(24) Al fine di garantire che i prodotti fitosanitari e le relative attrezzature per l'applicazione siano usati in modo da tutelare la salute umana e l'ambiente, è necessario prevedere prescrizioni generali per gli utilizzatori professionali riguardanti la formazione richiesta per l'uso di determinati prodotti fitosanitari o di talune attrezzature per l'applicazione, l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi e la necessità di rispettare gli obblighi di ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale. ***Parallelamente, l'uso di prodotti fitosanitari chimici da parte di utilizzatori non professionali, che non hanno seguito un'adeguata formazione, dovrebbe essere vietato per evitare situazioni che mettano a rischio la sicurezza delle persone o dell'ambiente.***

Emendamento 8

Considerando 24 *bis* (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	(24 bis) ***Il monitoraggio ambientale è necessario per studiare eventuali effetti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari. Attualmente, i requisiti dell'UE in materia di monitoraggio si concentrano soltanto sulle risorse idriche. Al fine di valutare con precisione se gli obiettivi del presente regolamento in termini di riduzione del rischio dei prodotti fitosanitari siano stati raggiunti, gli Stati membri istituiscono programmi globali per monitorare la presenza di residui di sostanze attive e dei loro metaboliti nell'ambiente, nell'acqua, negli animali e negli esseri umani.***

Emendamento 9

Considerando 24 *ter* (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	(24 ter) ***Nel piano di attuazione della missione «Un patto europeo per i suoli», la Commissione europea osserva che l'83 % dei terreni agricoli nell'UE è già contaminato da residui di pesticidi, ed è probabile che l'intensificazione agricola e l'uso eccessivo di pesticidi aggraveranno ulteriormente la situazione in futuro. L'elevata persistenza dei pesticidi nel suolo e la loro tossicità per specie diverse da quelle bersaglio sono specificamente indicate come una minaccia per la salute del suolo. Occorre quindi tenere debitamente conto dell'importanza della protezione del suolo nell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.***

Emendamento 10

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(25) L'uso di prodotti fitosanitari può avere impatti particolarmente negativi in alcune aree utilizzate frequentemente dalla popolazione in generale o da gruppi vulnerabili, in comunità in cui le persone vivono e lavorano e in aree sensibili dal punto di vista ecologico, come i siti Natura 2000 protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([33]) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([34]). Se i prodotti fitosanitari sono usati in aree frequentate dalla popolazione in generale, la possibilità di esposizione degli esseri umani a tali prodotti fitosanitari è elevata. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, dovrebbe pertanto essere vietato l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree sensibili ed entro tre metri da esse. Deroghe a questo divieto dovrebbero essere permesse solo a determinate condizioni e a seconda dei casi.	(25) L'uso di prodotti fitosanitari può avere impatti particolarmente negativi in alcune aree utilizzate frequentemente dalla popolazione in generale o da gruppi vulnerabili, in comunità in cui le persone vivono e lavorano e in aree sensibili dal punto di vista ecologico, come i siti Natura 2000 protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([33]) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([34]). Se i prodotti fitosanitari sono usati in aree frequentate dalla popolazione in generale, la possibilità di esposizione degli esseri umani a tali prodotti fitosanitari è elevata. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, dovrebbe pertanto essere vietato l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree sensibili ed entro tre metri da esse. Deroghe a questo divieto dovrebbero essere permesse solo a determinate condizioni e a seconda dei casi. ***Le aree di rispetto dovrebbero essere estese a 50 metri per le zone frequentate principalmente da popolazioni particolarmente vulnerabili e nei casi in cui vengono utilizzati prodotti fitosanitari altamente pericolosi. Deroghe a questo divieto dovrebbero essere consentite solo per i prodotti fitosanitari autorizzati a norma del regolamento (UE) 2018/848 per il proseguimento di attività agricole esistenti oppure sulla base di determinate condizioni rigorose e di una valutazione caso per caso.***
([33]) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).	([33]) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
([34]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).	([34]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Motivazione

La scienza suggerisce che, per essere efficaci, le aree di rispetto devono avere un'ampiezza di diverse centinaia di metri in modo da prevenire l'immissione di pesticidi. Un recente studio sulla contaminazione da pesticidi dei parchi giochi pubblici ha rilevato che quasi la metà dei parchi giochi sono contaminati da almeno un pesticida e un quarto di essi da più di uno (compresi gli interferenti endocrini), e indica che sarebbe necessaria una distanza minima di ben 100 metri per ottenere una contaminazione da pesticidi pari a zero. Da uno studio di follow-up emerge che misure di mitigazione ancora più severe dei tre metri proposti dalla Commissione non sono state sufficienti a prevenire l'esposizione dei bambini e del resto della popolazione a pesticidi pericolosi.

Emendamento 11

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(26) L'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile sono particolarmente sensibili ai prodotti fitosanitari. Al fine di proteggere l'ambiente acquatico, l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree con acque superficiali e nelle loro vicinanze dovrebbe quindi essere vietato. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per evitare ***il*** deterioramento delle acque sotterranee e superficiali nonché delle acque costiere e marine e per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque sotterranee e superficiali al fine di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari. Inoltre è importante che gli utilizzatori professionali siano formati su come ridurre al minimo o cessare l'applicazione di alcuni prodotti fitosanitari classificati come «nociv[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata», «molto tossic[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata» o «tossic[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata». È altresì importante che gli utilizzatori professionali siano formati in merito all'importanza di privilegiare il ricorso a prodotti fitosanitari a basso rischio o ad alternative non chimiche, l'uso di tecnologie di riduzione della deriva e misure di mitigazione del rischio.	(26) L'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile sono particolarmente sensibili ai prodotti fitosanitari. Al fine di proteggere l'ambiente acquatico, l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree con acque superficiali e nelle loro vicinanze dovrebbe quindi essere vietato. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate ***per porre fine, in futuro, alla ricorrente presenza di concentrazioni inaccettabili di pesticidi nell'ambiente,*** per evitare ***un ulteriore*** deterioramento delle acque sotterranee e superficiali nonché delle acque costiere e marine e per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque sotterranee e superficiali al fine di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari. ***In quest'ottica, occorre che i fornitori di acqua potabile abbiano regolarmente un accesso illimitato a dati spaziali e temporali sufficientemente disaggregati e specifici per sostanza attiva sull'uso dei pesticidi nelle aree di protezione delle acque di loro pertinenza.*** Inoltre è importante che gli utilizzatori professionali siano formati su come ridurre al minimo o cessare l'applicazione di alcuni prodotti fitosanitari classificati come «nociv[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata», «molto tossic[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata» o «tossic[i] per la vita acquatica con effetti di lunga durata». È altresì importante che gli utilizzatori professionali siano formati in merito all'importanza di privilegiare il ricorso a prodotti fitosanitari a basso rischio o ad alternative non chimiche, l'uso di tecnologie di riduzione della deriva e misure di mitigazione del rischio.

Motivazione

Il fatto che nelle acque i pesticidi siano regolarmente e diffusamente presenti in concentrazioni tali che, secondo la procedura di autorizzazione dell'UE, non si dovrebbero assolutamente raggiungere e che comportano quindi un danno significativo per la biodiversità e l'equilibrio naturale, rende evidente la necessità di misure volte a ristabilire innanzitutto uno status quo accettabile.

L'approvvigionamento di acqua potabile riveste un elevato interesse generale, e i fornitori di acqua potabile devono poter disporre di tutte le informazioni necessarie ai fini del controllo e della garanzia della sua qualità.

Emendamento 12

Considerando 27

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(27) Quando si parla di agricoltura di precisione si fa riferimento a sistemi di gestione agricola in grado di adattare accuratamente la gestione delle colture a condizioni circoscritte, come quelle riscontrate negli appezzamenti di terreno. L'applicazione delle tecnologie esistenti, compreso l'uso dei dati e dei servizi spaziali dell'Unione (Galileo e Copernicus), ha il potenziale di ridurre in modo significativo l'uso dei pesticidi. È pertanto necessario stabilire un quadro legislativo che incentivi lo sviluppo dell'agricoltura di precisione. L'applicazione aerea di prodotti fitosanitari, anche tramite l'impiego di aerei, elicotteri e droni, ha solitamente un grado di precisione inferiore a quello di altri mezzi di applicazione e potrebbe dunque avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. L'applicazione aerea dovrebbe quindi essere proibita, con deroghe limitate a seconda dei casi, ossia quando gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente sono inferiori a quelli prodotti da eventuali metodi di applicazione alternativi o quando non esistono altri metodi alternativi possibili. È inoltre necessario registrare il numero delle applicazioni aeree effettuate sulla base dei permessi concessi per l'applicazione aerea, al fine di ottenere dati chiari su quante applicazioni aeree abbiano effettivamente avuto luogo in relazione ai permessi concessi.	(27) Quando si parla di agricoltura di precisione si fa riferimento a sistemi di gestione agricola in grado di adattare accuratamente la gestione delle colture a condizioni circoscritte, come quelle riscontrate negli appezzamenti di terreno. L'applicazione delle tecnologie esistenti, compreso l'uso dei dati e dei servizi spaziali dell'Unione (Galileo e Copernicus), ha il potenziale di ridurre in modo significativo l'uso ***e i rischi*** dei pesticidi. È pertanto necessario stabilire un quadro legislativo che incentivi lo sviluppo dell'agricoltura di precisione. L'applicazione aerea di prodotti fitosanitari, anche tramite l'impiego di aerei, elicotteri e droni, ha solitamente un grado di precisione inferiore a quello di altri mezzi di applicazione e potrebbe dunque avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. ***Gli sviluppi tecnologici presentati negli ultimi anni mostrano peraltro una notevole precisione e un grande potenziale per le innovazioni e le applicazioni future.*** L'applicazione aerea dovrebbe quindi essere proibita, con deroghe limitate a seconda dei casi, ossia quando gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente sono inferiori a quelli prodotti da eventuali metodi di applicazione alternativi o quando non esistono altri metodi alternativi possibili. ***Tutto ciò deve sempre essere oggetto di revisioni e valutazioni basate sulle innovazioni tecnologiche nell'agricoltura di precisione.*** È inoltre necessario registrare il numero delle applicazioni aeree effettuate sulla base dei permessi concessi per l'applicazione aerea, al fine di ottenere dati chiari su quante applicazioni aeree abbiano effettivamente avuto luogo in relazione ai permessi concessi.

Motivazione

In fatto di pesticidi, non è utile concentrarsi esclusivamente sulla riduzione dell'uso.

Emendamento 13

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(30) È fondamentale che i consulenti ricevano una formazione adeguata, data l'importanza dei pareri sull'uso dei prodotti fitosanitari per incoraggiarne l'impiego secondo modalità che tutelino la salute umana e l'ambiente in conformità della difesa integrata.	(30) È fondamentale che i consulenti ricevano una formazione adeguata, data l'importanza dei pareri sull'uso dei prodotti fitosanitari per incoraggiarne l'impiego secondo modalità che tutelino la salute umana e l'ambiente in conformità della difesa integrata***, e che essi siano indipendenti dalle imprese che producono (o commercializzano) i suddetti prodotti fitosanitari***.

Motivazione

Occorre garantire l'indipendenza sia dai produttori che dai distributori di pesticidi.

Emendamento 14

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(31) La vendita di un prodotto fitosanitario è una componente importante nella catena di distribuzione poiché permette ai distributori di fornire le informazioni necessarie per garantirne un uso corretto. Al momento della vendita l'acquirente o l'utente finale dovrebbe poter ricevere consigli specifici sulle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l'ambiente, in modo da avere risposta alle domande che consentiranno un utilizzo corretto del prodotto fitosanitario in questione. Gli utilizzatori non professionali dovrebbero ricevere, presso il punto vendita, informazioni generali sull'utilizzo, la manipolazione e la conservazione sicuri dei prodotti fitosanitari e sullo smaltimento dell'imballaggio di tali prodotti, dato che generalmente questi utenti non dispongono delle stesse conoscenze pratiche degli utilizzatori professionali.	(31) La vendita di un prodotto fitosanitario è una componente importante nella catena di distribuzione poiché permette ai distributori di fornire le informazioni necessarie per garantirne un uso corretto. Al momento della vendita l'acquirente o l'utente finale dovrebbe poter ricevere consigli specifici sulle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l'ambiente, in modo da avere risposta alle domande che consentiranno un utilizzo corretto del prodotto fitosanitario in questione. Gli utilizzatori non professionali dovrebbero ricevere, presso il punto vendita, informazioni generali sull'utilizzo, la manipolazione e la conservazione sicuri dei prodotti fitosanitari e sullo smaltimento dell'imballaggio di tali prodotti, dato che generalmente questi utenti non dispongono delle stesse conoscenze pratiche degli utilizzatori professionali. ***Per coerenza, l'esportazione dei pesticidi e delle loro sostanze attive vietati nell'Unione europea dovrebbe essere vietata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.***

Motivazione

È evidente che le sostanze chimiche che non possono più essere utilizzate nell'UE per i loro effetti negativi sull'ambiente o sulla salute umana non dovrebbero nemmeno poter essere esportate dall'UE. Ciò vale sia per i pesticidi in quanto prodotti finiti sia per le sostanze attive in essi contenute.

Emendamento 15

Considerando 33 *bis* (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	(33 bis) L'efficacia dei prodotti fitosanitari dovrebbe essere riesaminata periodicamente dagli organismi responsabili della valutazione e dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. In un'ottica di riduzione dell'uso dei pesticidi, qualora nelle popolazioni di organismi nocivi per i quali un fitofarmaco è formulato si sia sviluppata una resistenza, l'autorizzazione all'uso di tale prodotto dovrebbe essere fortemente limitata o revocata onde evitare che rimangano sul mercato prodotti divenuti inefficaci.

Motivazione

Nel settore agricolo occorre adottare ogni possibile misura per limitare le resistenze e i loro effetti negativi e fare in modo che tali fenomeni non comportino la sostituzione di un pesticida con un altro ancora più problematico per gli esseri umani o l'ambiente.

Emendamento 16

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(34) Considerando i possibili rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, il pubblico dovrebbe avere accesso a migliori informazioni ***sugli*** effetti generali causati dall'uso di tali prodotti attraverso programmi di sensibilizzazione, informazioni trasmesse ***dai distributori*** e altre misure appropriate.	(34) Considerando i possibili rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, il pubblico dovrebbe avere accesso a migliori informazioni***, ad esempio riguardo alla procedura di autorizzazione europea, al principio di non pericolosità per l'ambiente e la salute dei prodotti fitosanitari autorizzati utilizzati correttamente nonché agli*** effetti generali causati dall'uso di tali prodotti, attraverso programmi di sensibilizzazione, informazioni trasmesse ***da organismi pubblici indipendenti e/o attivi in campo ambientale/sanitario*** e altre misure appropriate.

Motivazione

Solo gli organismi in questione possono garantire la diffusione di informazioni pertinenti e non condizionate da interessi di parte.

Emendamento 17

Considerando 35

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(35) Per comprendere meglio le tendenze relative ai casi di avvelenamento acuto e cronico dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari, ciascuno Stato membro dovrebbe raccogliere informazioni al riguardo. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare le tendenze generali a livello dell'Unione.	(35) Per comprendere meglio le tendenze relative ai casi di avvelenamento acuto e cronico dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari, ciascuno Stato membro dovrebbe raccogliere informazioni al riguardo. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare le tendenze generali a livello dell'Unione. ***In particolare, dovrebbero essere previsti studi longitudinali su categorie di persone particolarmente esposte (utilizzatori) e/o vulnerabili (ad esempio donne incinte), come quelli che già adesso vengono condotti in alcuni Stati membri.***

Motivazione

Occorre fornire indicazioni più specifiche per apprestare in modo adeguato la protezione di un bene fondamentale come la salute umana.

Emendamento 18

Considerando 33 *bis* (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	(33 bis) Al fine di ridurre l'uso dei pesticidi, gli effetti combinati di due o più prodotti fitosanitari sull'ambiente e sulla salute umana dovrebbero essere studiati in modo specifico e quindi considerati in maniera più esplicita nella prassi autorizzativa, in modo tale da fornire ai cittadini informazioni pertinenti e trasparenti sull'impatto complessivo dell'uso di tali prodotti.

Motivazione

L'intero processo di autorizzazione dei pesticidi riguarda singole sostanze attive o le loro formulazioni. Numerosi studi hanno però dimostrato i rischi potenziali delle miscele di due o più sostanze attive per l'ambiente e per la salute umana — effetti combinati che, considerati nel loro insieme, non possono essere ricavati dai dati sui singoli pesticidi.

Emendamento 19

Considerando 43

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(41) Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. È inoltre importante prevedere che gli Stati membri recuperino i costi relativi all'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento per mezzo di tasse o diritti, al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di risorse finanziarie adeguate.	(43) Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. È inoltre importante prevedere che gli Stati membri recuperino i costi relativi all'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento per mezzo di tasse o diritti, ***oppure attraverso una tassazione dei prodotti fitosanitari basata sul rischio,*** al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di risorse finanziarie adeguate.

Emendamento 20

Considerando 43 *bis* (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	(43 bis) Per attuare una difesa integrata, sono necessari finanziamenti sufficienti. L'istituzione di un fondo statale può contribuire a promuovere l'attuazione e la diffusione della difesa integrata e a rendere le relative misure più attraenti per gli agricoltori, ad esempio prevedendo degli indennizzi in caso di comprovate perdite di reddito. Le risorse finanziarie da destinare a tale fondo potrebbero provenire, tra l'altro, da una tassazione sui prodotti fitosanitari basata sul rischio, dai contributi dei rivenditori al dettaglio o dal pagamento di sanzioni.

Emendamento 21

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedendo la definizione, e il conseguimento entro il 2030, di obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici, stabilendo prescrizioni riguardanti l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e le attrezzature per la loro applicazione***, garantendo lo svolgimento di attività di*** formazione ***e di*** sensibilizzazione ***e prevedendo l'attuazione della difesa integrata***.	Il presente regolamento ***punta a ridurre i rischi e gli effetti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e a ridurre la dipendenza dai pesticidi. Esso*** stabilisce norme volte a garantire l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedendo la definizione, e il conseguimento entro il 2030, di obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici, ***promuovendo e attuando la difesa integrata, basata su approcci e tecniche preventive e alternative non chimiche, e incoraggiando la transizione verso sistemi agricoli a bassi consumi intermedi, nonché*** stabilendo prescrizioni riguardanti l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e le attrezzature per la loro applicazione, ***la protezione e la*** formazione ***dei lavoratori, le consulenze indipendenti e le attività di*** sensibilizzazione.

Motivazione

L'emendamento descrive in modo più preciso le finalità e gli obiettivi del regolamento, concentrandosi sulla riduzione dei rischi e sull'attuazione di pratiche alternative in agricoltura, con l'obiettivo ultimo di realizzare un sistema alimentare sostenibile.

Emendamento 22

Articolo 3, paragrafo 16, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
a) un'area a uso pubblico, come parchi o giardini pubblici, terreni sportivi o aree ricreative, oppure sentieri pubblici;	a) un'area a uso pubblico, come parchi o giardini pubblici, terreni sportivi o aree ricreative, oppure sentieri pubblici***, nonché qualsiasi area residenziale***;

Emendamento 23

Articolo 3, paragrafo 16, lettera f), punto i)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
i) qualsiasi area protetta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ([47]);	i) qualsiasi area protetta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ([47])***, ad eccezione delle aree vulnerabili a nitrati, nutrienti e acque reflue urbane, che non rientrano nella definizione di area sensibile ed alle quali non si applicano le restrizioni previste***;
([47]) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).	([47]) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Emendamento 24

Articolo 3, paragrafo 16, lettera f), punto ii)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
ii) i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e qualsiasi altra zona protetta a livello nazionale, regionale o locale indicata dagli Stati membri nell'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (Common Database on Designated Areas, CDDA);	ii) i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e qualsiasi altra zona protetta a livello nazionale, regionale o locale indicata dagli Stati membri nell'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (Common Database on Designated Areas, CDDA) ***e che tali Stati membri intendano includere nel novero delle zone che godono di tale livello di tutela***;

Motivazione

Al fine di concentrare la protezione nelle aree sensibili più pertinenti, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di eliminare i riferimenti a tali aree dalla definizione di aree sensibili ai sensi del regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi.

Emendamento 25

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Entro il … [inserire la data — 18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro redige e pubblica su un sito web un piano d'azione nazionale contenente le informazioni seguenti:	1. Entro il … [inserire la data — 18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro redige e pubblica su un sito web un piano d'azione nazionale contenente le informazioni seguenti:

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
a) gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 adottati in conformità del capo II;	a) ***la situazione fitosanitaria degli organismi nocivi alle colture e le tendenze in atto, con l'indicazione della presenza di nuovi organismi;***
b) informazioni relative agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 di cui all'articolo 9;	***b)*** gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 adottati in conformità del capo II;
c) informazioni dettagliate sui progressi previsti in relazione agli elementi pertinenti per l'attuazione del presente regolamento di cui all'allegato II, parte 2;	***c)*** informazioni relative agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 di cui all'articolo 9;
d) un link verso le parti pertinenti dei piani strategici della PAC, elaborati a norma del regolamento (UE) 2021/2115, riguardanti piani per un aumento della superficie agricola utilizzata destinata all'agricoltura biologica e informazioni sul modo in cui i piani contribuiranno a conseguire l'obiettivo del 25 % della superficie agricola utilizzabile investita ad agricoltura biologica entro il 2030, stabilito dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» ([1]);	***d)*** informazioni dettagliate sui progressi previsti in relazione agli elementi pertinenti per l'attuazione del presente regolamento di cui all'allegato II, parte 2;
e) un elenco delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale alle quali lo Stato membro applica obblighi di ispezione diversi conformemente all' articolo 32, paragrafo 1;	***e)*** un link verso le parti pertinenti dei piani strategici della PAC, elaborati a norma del regolamento (UE) 2021/2115, riguardanti piani per un aumento della superficie agricola utilizzata destinata all'agricoltura biologica e informazioni sul modo in cui i piani contribuiranno a conseguire l'obiettivo del 25 % della superficie agricola utilizzabile investita ad agricoltura biologica entro il 2030, stabilito dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» ([1]);
f) informazioni sulla quantità annuale stimata di prodotti fitosanitari utilizzati illegalmente o sequestrati attraverso operazioni antifrode durante gli ultimi tre anni ed eventuali misure correlate previste;	***f)*** un elenco delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale alle quali lo Stato membro applica obblighi di ispezione diversi conformemente all' articolo 32, paragrafo 1;
g) le misure nazionali per incoraggiare l'uso di metodi non chimici da parte degli utilizzatori professionali attraverso incentivi finanziari, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di aiuti di Stato;	***g)*** informazioni sulla quantità annuale stimata di prodotti fitosanitari utilizzati illegalmente o sequestrati attraverso operazioni antifrode durante gli ultimi tre anni ed eventuali misure correlate previste;

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
h) le misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno, l'innovazione, la messa a punto e l'uso di metodi di controllo non chimico delle specie nocive;	***h)*** le misure nazionali per incoraggiare l'uso di metodi non chimici da parte degli utilizzatori professionali attraverso incentivi finanziari, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
i) altre misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata, tra cui quelli contenuti nelle norme specifiche per coltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1.	***i)*** le misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno, l'innovazione, la messa a punto e l'uso di metodi di controllo non chimico delle specie nocive;
	j) altre misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata, tra cui quelli contenuti nelle norme specifiche per coltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
Ciascuno Stato membro notifica senza ritardo ***alla Commissione*** la prima pubblicazione del suo piano d'azione nazionale.	Ciascuno Stato membro notifica senza ritardo la prima pubblicazione del suo piano d'azione nazionale ***alla Commissione europea al fine di consentirle di effettuare un controllo*** **ex post** ***di tale piano***.
([1]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM(2020) 381 final].	([1]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM(2020) 381 final].

Emendamento 26

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
a) un elenco contenente almeno le cinque sostanze attive che ***influiscono maggiormente*** sulle tendenze registrate nella riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in base a quanto stabilito applicando la metodologia di cui all'allegato I, nel corso dei tre anni che precedono l'adozione del piano d'azione nazionale;	a) un elenco contenente almeno le cinque sostanze attive che ***hanno un maggiore impatto negativo*** sulle tendenze registrate nella riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in base a quanto stabilito applicando la metodologia di cui all'allegato I, nel corso dei tre anni che precedono l'adozione del piano d'azione nazionale;

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione europea è poco perspicua. Qui si tratta in particolare delle sostanze attive che contribuiscono maggiormente a rendere meno significativa la riduzione del rischio.

Emendamento 27

Articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata	Obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata
1. Gli utilizzatori professionali applicano innanzitutto misure che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici per ***la prevenzione o*** la soppressione di organismi nocivi ***prima di ricorrere all'applicazione di*** prodotti fitosanitari.	1. Gli utilizzatori professionali ***applicano sempre misure di prevenzione non chimiche, quali pratiche agronomiche appropriate. Quando è necessario intervenire, gli utilizzatori professionali*** applicano innanzitutto misure che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici per la soppressione di organismi nocivi***, seguendo la gerarchia della difesa integrata. I*** prodotti fitosanitari ***chimici possono essere applicati solo se nessun'altra misura di prevenzione non chimica o combinazione di tali misure si è rivelata efficace.***

Emendamento 28

Articolo 13, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Tramite i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali dimostrano di aver ***preso in considerazione*** tutte le opzioni ***seguenti***:	2. Tramite i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali dimostrano di aver ***messo in atto, prima di ricorrere ai pesticidi chimici,*** tutte le opzioni ***applicabili indicate nel seguente elenco***:
— rotazione colturale;	— ***ampia*** rotazione colturale ***di almeno quattro anni;***
— utilizzo di tecniche colturali moderne, tra cui falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, coltura intercalare, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta;	— ***una maggiore diversità delle colture, compresa la combinazione di diverse varietà, la coltura intercalare o la policoltura***;
— utilizzo di «cultivar» resistenti o tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione di alta qualità o certificati;	— utilizzo di tecniche colturali moderne, tra cui falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, coltura intercalare, lavorazione conservativa ***non chimica***, potatura e semina diretta;
— ***utilizzo di*** pratiche ***equilibrate*** di fertilizzazione, calcitazione ***e*** di irrigazione o drenaggio;	— utilizzo di «cultivar» resistenti o tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione di alta qualità o certificati;
— prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche, tra cui la pulitura regolare delle macchine e attrezzature;	— ***gestione del suolo rigenerativa, che comprende l'uso di concime verde, la concimazione con materiale organico o la pacciamatura;***

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
— protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, tra cui attraverso misure fitosanitarie benefiche o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione;	— ***astensione da*** pratiche ***eccessive*** di fertilizzazione ***e*** calcitazione, ***limitazione delle pratiche di*** irrigazione o drenaggio;
— – esclusione delle specie nocive mediante l'uso di strutture protette, reti e altre barriere fisiche.	— prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche, tra cui la pulitura regolare delle macchine e attrezzature; — protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, tra cui attraverso misure fitosanitarie benefiche o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione; — esclusione delle specie nocive mediante l'uso di strutture protette, reti e altre barriere fisiche.

Emendamento 29

Articolo 13, paragrafo 3, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
c) il ricorso a pareri di consulenti professionalmente qualificati.	c) il ricorso a pareri di consulenti ***indipendenti*** professionalmente qualificati.

Motivazione

Occorre garantire l'imparzialità dei pareri resi dai consulenti in questione.

Emendamento 30

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Dati relativi a misure e interventi preventivi per la protezione delle colture da parte degli utilizzatori professionali e dati relativi ai pareri forniti sull'uso dei prodotti fitosanitari	Dati relativi a misure e interventi preventivi per la protezione delle colture da parte degli utilizzatori professionali e dati relativi ai pareri forniti sull'uso dei prodotti fitosanitari
1. Qualora ***adotti una misura preventiva o*** esegua un intervento, l'utilizzatore professionale inserisce le informazioni seguenti nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari previsto dall'articolo 16, riguardanti l'area in cui opera l'utilizzatore professionale:	1. Qualora esegua un intervento ***(preventivo o curativo)***, l'utilizzatore professionale inserisce le informazioni seguenti nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari previsto dall'articolo 16, riguardanti l'area in cui opera l'utilizzatore professionale:
a) qualsiasi misura ***o intervento*** preventiv***o e il motivo di tale misura o intervento preventivo, compresi l'identificazione e la valutazione del livello di organismo nocivo***, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale non abbia adottato norme specifiche per la coltura e la superficie in questione;	a) qualsiasi misura preventiv***a o combinazione (preventiva o curativa) di diverse misure preventive***, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale non abbia adottato norme specifiche per la coltura e la superficie in questione;

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
b) qualsiasi misura ***o intervento*** preventiv***o e il motivo di tale misura o intervento preventivo, compresi l'identificazione e la valutazione del livello di organismo nocivo***, effettuate facendo riferimento a criteri misurabili stabiliti dalle norme specifiche per coltura applicabili, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale abbia adottato norme specifiche per la coltura e la superficie in questione.	b) qualsiasi misura preventiv***a o combinazione (preventiva o curativa) di diverse misure preventive***, effettuate facendo riferimento a criteri misurabili stabiliti dalle norme specifiche per coltura applicabili, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale abbia adottato norme specifiche per la coltura e la superficie in questione.
2. L'utilizzatore professionale inserisce nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16, il nome del suo consulente, nonché le date e il contenuto dei pareri da lui ricevuti a norma dell'articolo 26, paragrafo 3. Se così richiesto, l'utilizzatore professionale mette tali dati a disposizione dell'autorità competente di cui all'articolo 15, paragrafo 2.	2. L'utilizzatore professionale inserisce nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16, il nome del suo consulente, nonché le date e il contenuto dei pareri da lui ricevuti a norma dell'articolo 26, paragrafo 3. Se così richiesto, l'utilizzatore professionale mette tali dati a disposizione dell'autorità competente di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
3. L'utilizzatore professionale inserisce dati riguardanti ogni applicazione di un prodotto fitosanitario a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16. L'utilizzatore professionale inserisce inoltre nel registro elettronico informazioni che specificano se l'applicazione è stata effettuata con attrezzature aeree o terrestri. In caso di applicazione aerea, l'utilizzatore professionale specifica il tipo di attrezzature impiegate.	3. L'utilizzatore professionale inserisce dati riguardanti ogni applicazione di un prodotto fitosanitario a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16. L'utilizzatore professionale inserisce inoltre nel registro elettronico informazioni che specificano se l'applicazione è stata effettuata con attrezzature aeree o terrestri. In caso di applicazione aerea, l'utilizzatore professionale specifica il tipo di attrezzature impiegate.
	4. ***Per monitorare i progressi compiuti nella riduzione dei rischi e degli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso dei prodotti fitosanitari, è necessario rivedere il sistema di indicatori di rischio armonizzati stabilito dalla direttiva 2009/128/CE in modo che possa conseguire effettivamente i due obiettivi perseguiti, ossia ridurre la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata e ridurre il rischio che essi comportano. La revisione del sistema di indicatori di rischio armonizzati è effettuata nel quadro dell'articolo 35 del presente regolamento.***
4. Al fine di garantire una struttura uniforme delle iscrizioni da effettuarsi a opera degli utilizzatori professionali nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, un modello standard per tali iscrizioni. Tale modello include campi per l'inserimento dei dati che devono essere conservati a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e richiede l'uso di un ID riconoscibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.	***5.*** Al fine di garantire una struttura uniforme delle iscrizioni da effettuarsi a opera degli utilizzatori professionali nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, un modello standard per tali iscrizioni. Tale modello include campi per l'inserimento dei dati che devono essere conservati a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e richiede l'uso di un ID riconoscibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Motivazione

In sintesi, l'attuale proposta relativa all'HRI (*Harmonised Risk Indicator for pesticides* — indicatore di rischio armonizzato) solleva i seguenti, gravi problemi:

— A tutte le sostanze attive approvate viene assegnato lo stesso fattore (nella fattispecie 8), e le immense differenze di tossicità esistenti tra di esse vengono poi completamente ignorate.

— All'interno di un gruppo di sostanze con lo stesso fattore di ponderazione, la quantità applicata diventa quindi all'improvviso assolutamente decisiva per il modo in cui le sostanze di questo gruppo sono infine incorporate nell'HRI.

— La successione temporale naturale dei gruppi cui appartiene un pesticida è: sostanza attualmente autorizzata -> sostanza candidata alla sostituzione -> sostanza non più autorizzata, il che comporta una diminuzione progressiva della quantità utilizzata in agricoltura. La determinazione dei fattori di ponderazione, come sopra indicata, comporta inevitabilmente che l'HRI calcolato alla fine utilizzando esattamente gli stessi fattori di ponderazione può in pratica soltanto diminuire e che tale diminuzione è addirittura ulteriormente «accelerata» dall'aumento dei fattori di ponderazione.

A tale riguardo, l'HRI indica spesso dei rischi decrescenti, che tuttavia sono dovuti unicamente al modo in cui tale sistema è concepito. Esso suggerisce infatti una diminuzione del rischio che non corrisponde affatto alla realtà, o quantomeno non vi corrisponde necessariamente. Tutto ciò non è affatto in linea con gli obiettivi di una politica trasparente dell'UE in materia di sostanze chimiche né con quelli del Green Deal europeo.

Emendamento 31

Articolo 15, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
7. Ciascuno Stato membro riesamina annualmente le proprie norme specifiche per coltura e le aggiorna ove necessario, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi.	7. Ciascuno Stato membro riesamina annualmente le proprie norme specifiche per coltura e le aggiorna ove necessario, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi***, e riesamina, ogni cinque anni, l'eventuale sviluppo di resistenze al trattamento all'interno delle popolazioni degli organismi nocivi interessati.***

Emendamento 32

Articolo 16, paragrafo 8 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	8. I registri dovrebbero censire anche le superfici non agricole, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi nelle foreste e negli spazi pubblici, strade e ferrovie.

Emendamento 33

Articolo 16, paragrafo 9 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	9. I registri sono messi a disposizione del pubblico, tenendo debito conto delle esigenze di protezione dei dati personali. Considerate le emissioni nell'ambiente, l'interesse pubblico prevale sulla riservatezza dei dati.

Emendamento 34

Articolo 18, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili	Uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili
1. L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è vietato in tutte le aree sensibili ed entro tre metri da esse. Tale area di rispetto pari a 3 metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio.	1. L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è vietato in tutte le aree sensibili ed entro tre metri da esse. Tale area di rispetto pari a 3 metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio. ***Per le zone sensibili frequentate da gruppi particolarmente vulnerabili, tale area di rispetto è pari a 50 metri. Un'area di rispetto pari a 50 metri è applicata anche quando vengono utilizzati i pesticidi più pericolosi***.

Motivazione

La scienza suggerisce che, per essere efficaci, le aree di rispetto devono avere un'ampiezza di diverse centinaia di metri in modo da prevenire l'immissione di pesticidi. Un recente studio sulla contaminazione da pesticidi dei parchi giochi pubblici ha rilevato che quasi la metà dei parchi giochi sono contaminati da almeno un pesticida e un quarto di essi da più di uno (compresi gli interferenti endocrini), e indica che sarebbe necessaria una distanza minima di ben 100 metri per ottenere una contaminazione da pesticidi pari a zero. Da uno studio di follow-up emerge che misure ancora più severe dei tre metri proposti dalla Commissione non sono state sufficienti a prevenire l'esposizione dei bambini e del resto della popolazione a pesticidi pericolosi.

Emendamento 35

Articolo 18, paragrafo 2 *bis* (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	2 bis Gli Stati membri definiscono chiaramente la procedura e i metodi per risolvere il problema della presenza di organismi nocivi nelle aree sensibili, ricorrendo alle soluzioni alternative non chimiche disponibili, a cominciare dalla prevenzione, dal monitoraggio, dai metodi fisici e meccanici e dal controllo biologico.

Emendamento 36

Articolo 18, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
3. In deroga al paragrafo 1, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire a un utilizzatore professionale di utilizzare un prodotto fitosanitario in un'area sensibile per un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e con una durata che sia la più breve possibile, ma non superiore a ***60*** giorni, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	3. In deroga al paragrafo 1, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire a un utilizzatore professionale di utilizzare un prodotto fitosanitario in un'area sensibile per un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e con una durata che sia la più breve possibile, ma non superiore a ***90*** giorni, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di organismi nocivi ***da quarantena*** o di specie aliene invasive;	a) presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di organismi nocivi o di specie aliene invasive;

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
b) assenza di una tecnica di controllo alternativa a più basso rischio che sia tecnicamente possibile per contenere la diffusione di organismi nocivi ***da quarantena*** o di specie aliene invasive.	b) assenza di una tecnica di controllo alternativa a più basso rischio che sia tecnicamente possibile per contenere la diffusione di organismi nocivi o di specie aliene invasive.

Emendamento 37

Articolo 19

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile	Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
1. L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è vietato in tutte le acque superficiali ed entro ***3*** metri da esse. Tale area di rispetto pari a ***3*** metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio.	1. L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è vietato in tutte le acque superficiali ed entro 3 metri da esse. Tale area di rispetto pari a 3 metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio.
2. Gli Stati membri possono istituire aree di rispetto obbligatorie più vaste in prossimità delle acque superficiali.	2. Gli Stati membri possono istituire aree di rispetto obbligatorie più vaste in prossimità delle acque superficiali.
3. Entro il … [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], gli Stati membri adottano misure appropriate per evitare ***il*** deterioramento dello stato delle acque superficiali e sotterranee nonché delle acque costiere e marine e per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari e per conseguire almeno gli obiettivi fissati nelle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE, 2008/56/CE e nella direttiva (UE) 2020/2184.	3. Entro il … [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], gli Stati membri adottano misure appropriate ***per eliminare immediatamente le immissioni di pesticidi già in atto che comportano concentrazioni ambientali inaccettabili,*** per evitare ***l'ulteriore*** deterioramento dello stato delle acque superficiali e sotterranee nonché delle acque costiere e marine e per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari e per conseguire almeno gli obiettivi fissati nelle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE, 2008/56/CE e nella direttiva (UE) 2020/2184.
	4. In quest'ottica, occorre che i fornitori di acqua potabile abbiano regolarmente un accesso illimitato a dati spaziali e temporali sufficientemente disaggregati e specifici per sostanza attiva sull'uso dei pesticidi nelle aree di protezione delle acque di loro pertinenza. Tali dati dovrebbero inoltre essere messi a disposizione del pubblico in una forma appropriata.
	5. L'applicazione di prodotti fitosanitari chimici dovrebbe essere vietata sulle superfici molto permeabili o su altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee o sulle superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque o nei sistemi fognari.
	6. Gli Stati membri definiscono delle zone protette per le acque superficiali e sotterranee utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, in cui l'uso o lo stoccaggio di pesticidi sono vietati.

Motivazione

Il fatto che nelle acque i pesticidi siano regolarmente e diffusamente presenti in concentrazioni tali che, secondo la procedura di autorizzazione dell'UE, non si dovrebbero assolutamente raggiungere e che comportano quindi un danno significativo per la biodiversità e l'equilibrio naturale, rende evidente la necessità di misure volte a ristabilire innanzitutto uno status quo accettabile.

L'approvvigionamento di acqua potabile riveste un elevato interesse generale, e i fornitori di acqua potabile devono poter disporre di tutte le informazioni necessarie ai fini del controllo e della garanzia della sua qualità.

Emendamento 38

Articolo 19 *bis* (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	Responsabilità estesa del produttore
	1. Gli Stati membri adottano misure tese a garantire che i produttori che immettono sul mercato qualsiasi prodotto fitosanitario si assumano la responsabilità estesa del produttore.
	2. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti fitosanitari, compresi i loro metaboliti, conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE.
	3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti fitosanitari coprano i costi a norma delle disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE e, se non sono già inclusi, coprano anche i seguenti costi:
	a) costi di investimento e operativi sostenuti dai fornitori di acqua potabile per garantire il rispetto dei valori di riferimento per i pesticidi e i loro metaboliti, quali definiti dall'allegato 1, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184;
	b) costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato.
	4. I costi da coprire di cui al paragrafo 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati.
	5. Gli Stati membri provvedono affinché il contributo di ciascun produttore di cui al paragrafo 3 sia determinato in base al rischio ambientale e sanitario dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato.
	6. Gli Stati membri definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti soggetti coinvolti.

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	7. Ogni Stato membro consente ai produttori stabiliti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo mercato di designare una persona giuridica o fisica, stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi del produttore connessi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.

Emendamento 39

Articolo 27, paragrafo 3, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
a) i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente sotto forma di effetti acuti o cronici associati all'uso di prodotti fitosanitari;	a) i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente sotto forma di effetti acuti o cronici associati all'uso di prodotti fitosanitari; ***a bis) i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'uso di due o più prodotti fitosanitari in combinazione tra loro e la carenza di dati sugli effetti di tali combinazioni di prodotti, effetti che non vengono valutati in relazione all'uso di singoli prodotti fitosanitari;***

Emendamento 40

Articolo 28, paragrafi da 2 a 4 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:	2. Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:
a) il numero di casi di avvelenamento acuto e cronico di persone dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari durante l'anno civile precedente;	a) il numero di casi di avvelenamento acuto e cronico di persone dovuti all'esposizione a prodotti fitosanitari durante l'anno civile precedente;
b) le informazioni di cui al paragrafo 1 per ciascun caso di avvelenamento.	b) le informazioni di cui al paragrafo 1 per ciascun caso di avvelenamento; ***c) il numero di casi di malattie professionali derivanti, nell'anno precedente, dall'uso di prodotti fitosanitari e/o dall'esposizione ad essi.***
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il formato nel quale devono essere inviate le informazioni e i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.	3. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il formato nel quale devono essere inviate le informazioni e i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	4. Casi di malattie professionali derivanti, nell'anno precedente, dall'uso di prodotti fitosanitari e/o dall'esposizione ad essi.
	a) Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per istituire un sistema per la notifica, il riconoscimento e l'equo indennizzo delle malattie professionali derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari e/o dall'esposizione ad essi.
	b) Gli Stati membri provvedono affinché le autorità designate dispongano di personale sufficiente e risorse sufficienti per svolgere correttamente i loro compiti, ad esempio effettuando ispezioni efficaci.
	c) Gli Stati membri provvedono affinché i valori limite nazionali vincolanti di esposizione professionale (LEP [ES1]) per l'uso di sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari e/o per l'esposizione ad esse siano monitorati, rispettati ed applicati.
	d) Gli Stati membri provvedono affinché ciascun utilizzatore professionale, anche se lavoratore dipendente, abbia accesso alla documentazione ufficiale indicante la natura del prodotto fitosanitario utilizzato nel corso della sua attività professionale e il periodo di esposizione.
	e) I datori di lavoro mettono a disposizione di tutti i lavoratori impiegati nella propria impresa i documenti ufficiali di cui al paragrafo 4.
	f) Gli Stati membri garantiscono il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 5 e applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di violazione di tale obbligo.
	g) Gli Stati membri facilitano la segnalazione delle malattie professionali connesse all'uso di prodotti fitosanitari e/o all'esposizione ad essi istituendo meccanismi di segnalazione accessibili ed efficaci.
	h) Gli Stati membri sono tenuti a garantire il riconoscimento di tali malattie e un adeguato indennizzo per le stesse.

Emendamento 41

Articolo 33 *bis* (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	Monitoraggio dei residui di pesticidi
	1. Gli Stati membri adottano misure di routine per l'attuazione di programmi di monitoraggio specifici e rappresentativi dei residui di sostanze attive e dei loro metaboliti nelle risorse idriche, nelle acque sotterranee, nel suolo, nell'aria/polveri/precipitazioni, nel biota e negli esseri umani.
	2. I programmi e gli indicatori di monitoraggio esistenti sono valutati e — se necessario — adattati, e nuovi programmi sono opportunamente adattati per garantire la produzione di dati di monitoraggio adeguati. Se necessario, gli Stati membri attuano misure supplementari per garantire che l'uso dei prodotti fitosanitari sia conforme alle disposizioni degli articoli 4 e 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione.
	3. I risultati dei programmi di monitoraggio vengono presentati alla Commissione e pubblicati sul sito web di cui all'articolo 8. La Commissione esamina i risultati e valuta se siano necessarie modifiche normative.

Emendamento 42

Articolo 36, paragrafo 2, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
a) identificano le cinque sostanze attive che ***influiscono maggiormente*** sul risultato;	a) identificano le cinque sostanze attive che ***hanno un maggiore impatto negativo*** sul risultato;

Motivazione

Occorre rendere più chiara la formulazione di questa norma.

II. **RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

1. sostiene con forza le misure volte a ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari chimici e i rischi che esso comporta e a garantire sistemi alimentari sostenibili; occorrerà tuttavia assicurarsi che gli obblighi previsti dalla normativa non comportino oneri burocratici eccessivi;

2. ricorda che, nel proprio parere sulla riforma della PAC, ha chiesto che il regolamento sulla PAC ([1]) stabilisca, per i piani strategici nazionali, obiettivi europei comuni, quantificati, misurabili e realizzabili entro il 2027, con una diminuzione dell'uso di pesticidi negli Stati membri di almeno il 30 % rispetto al 2017;

3. è dell'avviso che, ai fini del trattamento normativo, la Commissione europea debba eseguire, mediante atti delegati e conformemente all'articolo 35 del presente regolamento, una revisione permanente e metodica degli indicatori che permetta di operare una distinzione sufficientemente netta tra la tossicità dei pesticidi e la loro quantità e che, riguardo alla prima, occorra tener conto in maniera differenziata dell'ampia gamma di tossicità diverse, le quali invece sono finora comprese, ad esempio, in un gruppo con lo stesso fattore di ponderazione ai fini dell'HRI;

([1]) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

4. chiede che i piani d'azione nazionali (PAN) adottati nell'ambito della PAC debbano essere trasmessi alla Commissione europea per consentirle di effettuare un controllo ex post su di essi con l'ausilio di un gruppo di esperti indipendenti, cui siano associati rappresentanti della società civile, al fine di garantire la trasparenza delle procedure;

5. invita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare a riesaminare con estrema regolarità l'efficacia dei pesticidi autorizzati e a rivedere le autorizzazioni rilasciate non appena emerga una resistenza nelle popolazioni di organismi nocivi bersaglio di tali prodotti, onde evitare un'inutile proliferazione di questi ultimi, ormai inefficaci;

6. invita l'UE a finanziare progetti di ricerca sugli effetti delle combinazioni («cocktail») di pesticidi sulla salute umana e sulla biodiversità, effetti attualmente non conosciuti;

7. osserva che gli sforzi della ricerca pubblica e privata in materia di controllo biologico e difesa fitosanitaria integrata hanno condotto a progressi significativi nell'ultimo decennio e offrono ora delle soluzioni alternative per il 40 % degli usi dei pesticidi sintetici, e auspica che il programma di ricerca dell'Unione europea aumenti ulteriormente il suo sostegno a tali programmi, in modo da conseguire almeno l'obiettivo di dimezzare l'uso dei pesticidi entro il 2030;

8. invita l'UE a rivedere in modo significativo l'approccio basato sull'HRI, in modo che, ai fini del trattamento normativo, assuma un rilievo decisivo, accanto alla quantità dei pesticidi, soprattutto la loro tossicità; a sottoporre a un'ampia convalida l'efficacia predittiva dell'HRI o di un eventuale altro strumento da adottare in alternativa ad esso e a garantire che la riduzione del valore di rischio calcolato porti effettivamente anche alla riduzione degli effetti negativi dei pesticidi sull'ambiente o sulla salute umana; invita la Commissione europea a effettuare in maniera metodica una revisione al fine di garantire che gli indicatori esistenti consentano di ottenere risultati affidabili;

9. esorta l'UE a finanziare la conduzione di studi sperimentali sulla tossicità a lungo termine dei pesticidi nella loro formulazione completa prima della loro autorizzazione sul mercato europeo, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1º ottobre 2019;

10. avverte che occorre evitare che, nell'attuale contesto di crisi, un processo di adeguamento eccessivamente rapido finisca con il compromettere la sicurezza alimentare;

11. sottolinea che, al contrario, la riduzione dell'uso di pesticidi e la diminuzione della tossicità migliorano la resilienza delle aziende agricole alle crisi economiche, energetiche o ambientali;

12. fa osservare inoltre che un abbassamento degli standard per una produzione alimentare sostenibile nel contesto dell'attuale crisi potrebbe non solo comportare costi ambientali, ma anche fare aumentare la volatilità dei prezzi;

13. invita gli Stati membri a rafforzare, nei loro PAN, le misure per aiutare gli agricoltori a ridurre l'uso dei pesticidi e i rischi connessi al loro uso;

14. non condivide la proposta della Commissione europea che prevede di ricavare i finanziamenti necessari, per un periodo di cinque anni, dalla politica agricola comune (PAC), senza tuttavia destinare nuove risorse a tale fondo;

15. si rammarica che i piani strategici convalidati dalla Commissione siano assai poco ambiziosi in termini di riduzione delle quantità di pesticidi e, soprattutto, dei loro rischi e quindi non raggiungano gli obiettivi che l'Unione si è prefissa;

16. invita l'UE a vietare l'importazione di alimenti trattati con pesticidi che in Europa non sono autorizzati e che comportano un rischio per la salute dei cittadini o per l'ambiente, al fine di creare per i nostri produttori le condizioni per una concorrenza leale;

17. invita la Commissione europea a vietare, per coerenza con il regolamento (CE) n. 1107/2009 ([2]), l'esportazione in paesi terzi di pesticidi, e/o sostanze attive ivi contenute, non autorizzati;

([2]) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

18. ricorda alle istituzioni dell'UE che, nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini le hanno esortate a intraprendere azioni decisive per promuovere e garantire un'agricoltura più verde e più rispettosa del clima;

19. richiama l'attenzione sul ruolo svolto dalle regioni e dagli enti locali dell'UE nell'attuazione del Green Deal europeo, in particolare attraverso il loro contributo all'attuazione e al monitoraggio della PAC;

20. invita gli enti locali e regionali a informare i loro cittadini in merito ai pericoli derivanti dall'uso dei pesticidi;

21. chiede che sia vietata la vendita dei prodotti fitosanitari chimici più pericolosi a clienti non professionali;

22. chiede altresì che sia vietato l'uso di prodotti fitosanitari chimici da parte di clienti non professionali;

23. sottolinea il diritto degli enti regionali e locali dell'UE di procedere a una nuova pianificazione del loro territorio, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 15 marzo 2023

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni

Vasco ALVES CORDEIRO